

R.G. 1654 / 2018 Vol.



TRIBUNALE di BOLOGNA
GIUDICE del REGISTRO delle IMPRESE

Il Giudice del Registro

Provvedendo sull'istanza ex art.2191 c.civ. -- di cui al n. 1654 / 2018 R.G. Vol. --
depositata il 9 marzo 2018 da :

S.P.

nei confronti di

M.S.

- Contumace

e di B.A., (in quanto suo Liquidatore)

- Contumace

nonché del

Conservatore dell'Ufficio del REGISTRO delle IMPRESE in BOLOGNA

e con l'intervento di

M.

(socio maggioritaria dell'estinta M.S.)

Letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti costituite -- scaduto
il termine per note finali, assegnato all'esito della discussione tenutasi all'udienza
del 20/4/2018, fino al 21/5/2018 -- il Giudice rileva quanto segue :

A) Premesso che S.P. -- socio al 10% della medesima M.S.
(nel prosieguo solo "MS") -- ha proposto il ricorso in esame
ai sensi dell'art. 2191 c.civ., onde ottenere che l'adito Giudice del Registro del Tribunale

(2)




di Bologna provveda a "rimuovere" la cancellazione di **M.S.**,
(iscr. n. _____ - già avente sede in Casalecchio di Reno/BO)
dal relativo Registro delle Imprese, quale adempimento realizzatosi con iscrizione in
data 31/10/2017 da parte del competente Ufficio presso la CCIAA felsinea, avvenuto
su richiesta del suo Liquidatore in carica, **B.A.**, l'iniziativa così assunta si
fonda sulle seguenti considerazioni:

*1) Che nel giudizio volto ad ottenere l'annullamento del relativo "Bilancio
Finale di Liquidazione" (iscritto al Registro Imprese in data 11/5/2015, su istanza
8/5/2015), instaurato il 9/9/2015 dallo stesso odierno ricorrente nei confronti di
"M.G." e del **B.A.**, (con la costituzione nel processo della sola società, mentre il suo
Liquidatore restava contumace) – promuovendolo come attore davanti al Tribunale
delle Imprese in Bologna (causa n.13658/2015 R.G.), ove l'istruttoria si svolgeva
anche con l'esperimento di una C.T.U. riguardo le circostanze e le modalità
sottostanti alla redazione del suddetto Bilancio – tale adita Sezione Specializzata
pronunciava tuttavia, con ordinanza depositata il 10/10/2017, <<... la propria
incompetenza, in virtù della presenza della clausola compromissoria ex art.30 dello Statuto,
senza alcun termine per la riassunzione ...>>; a questo punto, sempre su iniziativa del
S.F. – che, preso atto della suddetta decisione, provvedeva senz'altro (il 4/12/2017)
a chiedere la prevista nomina dei tre membri del Collegio Arbitrale, così disposta dal
competente Presidente del Tribunale il 22/12/2017 – in data 17/1/2018 i membri
dell'Organo incaricato dichiaravano la loro rituale accettazione e fissavano la prima udienza
arbitrale per il 23/3/2018: peraltro, in quella sede – ove risultava costituito unicamente il
S.F. – era nel frattempo pervenuta una comunicazione a mezzo PEC di un legale
mandatario della "M.G.", che riferiva circa l'avvenuta cancellazione di quest'ultima dal
Registro delle Imprese, risalente al 31/10/2017.

*2) Che, per quanto consta, dopo tale comunicazione l'attività del Collegio
Arbitrale è rimasta in stato di sostanziale quiescenza, con sua sospensione anche
nell'attesa – in quanto riconosciuta come presupposto determinante, anche per


(2)



l'instaurazione di un rituale contraddittorio – della presente decisione da parte del Giudice del Registro (v. verb. ud. 23/3/2018 cit., in atti); poiché l'adempimento del R.I. afferente la Cancellazione di "M.G." è derivato *per tabulas* da una dichiarazione "sostitutiva di atto notorio" proveniente dal Liquidatore – sul cui contenuto e sulla cui idoneità, ai fini degli artt. 2492 e 2493 co.1° c.civ., si dovrà tornare nel prosieguo – il socio dissenziente prospetta ora una serie di vizi che inficerebbero il procedimento che ha qui portato alla relativa iscrizione ex art. 2495 co.1° c.civ., in quanto: a) sarebbe mancata la necessaria approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione; b) tale bilancio sarebbe affetto da nullità, come riconosciuto anche dal CTU operante nella fase davanti al Tribunale; c) nessuna acquiescenza per difetto di tempestivo reclamo sarebbe ipotizzabile nel nostro caso, una volta che il reclamante S. P. ha provveduto a riassumere in sede arbitrale il proprio gravame, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall'art. 50 c.p.c., così da impedirne l'estinzione; d) di conseguenza, la dichiarazione resa al Conservatore del R.I. dal Liquidatore della "M.G." – che per assumere idonea efficacia dovrebbe implicare l'esistenza di una preclusione divenuta irrevocabile, così da impedire ormai definitivamente ogni esame delle censure riferibili al suddetto Bilancio – si rivelerebbe "*non veritiera*". donde

*3) Che a seguito della sollecitazione rivolta al Giudice del Registro affinché eserciti il potere d'ufficio conferitogli dall'art.2191 c. civ. – eliminando dunque l'iscrizione della cancellazione della suddetta società, da reputarsi "... *avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla Legge ...*" – si è provveduto a disporre il contraddittorio camerale, cui non hanno però partecipato entrambi i controinteressati diretti del richiedente S. P. (ossia, né la "M.S.", né il suo Liquidatore), essendo viceversa intervenuta *ad adiuvandum* la M. (per resistere all'altrui iniziativa, in quanto socia di maggioranza della società cancellata) ed avendo inoltre il Conservatore R.I. esercitato il proprio ruolo *super partes* anche nella presente sede; la difesa della M. si è opposta alle tesi avversarie, prospettando da un lato l'intervenuta estinzione del procedimento di reclamo ai sensi

(3)



dell'art. 50 co. ult. c.p.c. – per l'asserita erroneità della notifica dell'atto di riassunzione del relativo giudizio davanti al Collegio Arbitrale, dopo la declaratoria d'incompetenza emessa dal Tribunale – e d'altro canto fa positiva esistenza delle condizioni per l'operatività *de jure* del meccanismo di cui all'art. 2493 co.2° c.civ., che fa presumere l'intervenuta approvazione del bilancio stesso: ciò a fronte del successivo invio di un assegno – mai smentito nel recapito e mai restituito dal medesimo S. P. ; – recante il saldo delle spettanze finali riconosciute dal Liquidatore al socio, che peraltro ne contesta comunque l'importo, in riferimento alla stessa quantificazione originariamente stabilita nel Bilancio Finale .

*4) Che l'UFFICIO del REGISTRO delle IMPRESE ha ricostruito la vicenda, il proprio ruolo funzionale ed i requisiti di operatività degli strumenti di cui esso è investito, come segue: <<... In data 8 maggio 2015 veniva iscritto nel Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione al 22 aprile 2015 della *M. S.*, (n. iscr. R.I. e Cod. iscr. 03739980377) così come da istanza prot. 26439 del giorno 8 maggio 2015 (docc. 1-2); In data 31 ottobre 2017 la società ... veniva cancellata dal Registro delle Imprese, così come da istanza prot. 80261 del 31 ottobre 2017 ... All'istanza prot. 80261 del 31 ottobre 2017 veniva allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Liquidatore, *B. A.* ... le dichiarazioni contenute nell'istanza prot. 80261/2017 sono state regolarmente inserite fra le dichiarazioni oggetto di sorteggio riferite alle istanze presentate nel mese di ottobre del 2017 (cfr. progr. N. 998 e progr. n. 1094) senza essere peraltro sorteggiate, così come si evince dal verbale del 10 novembre 2017 (docc. 5-6) ...>>; in particolare, riguardo i connotati per l'esercizio del ruolo di cui è investito, il Conservatore ha evidenziato poi che il suo Ufficio <<... prima di provvedere sull'istanza di iscrizione della cancellazione ha il potere/dovere di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione, ma non ha il potere di accertare la validità sostanziale. Infatti fra i principi generali che regolano il Registro delle Imprese vi sono: la tassatività delle iscrizioni previste dalla legge (art. 2188 c.civ.) e l'iscrizione delle domande che devono essere eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato (art. 2189 c.civ.) ... l'iscrizione poteva essere accolta, essendo decorso il termine di cui all'art. 2493 c.civ. ed era stata resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso Liquidatore; ... Il controllo

(4)



da effettuarsi dal parte del Registro delle Imprese in sede di iscrizione è limitato alla verifica dei requisiti formali dell'atto, alla corrispondenza dello stesso con quello normativamente previsto ed alla verifica dell'allegazione dei documenti prescritti ...>>, concludendo – senza interferenza con il merito della decisione del Giudice del Registro – nel senso comunque della piena <<... legittimità del comportamento tenuto dall'Ufficio del Registro delle Imprese nel caso di specie e che, laddove venisse accertato che la dichiarazione sostitutiva resa non è veritiera, che venga data disposizione al Conservatore di procedere per la successiva segnalazione alla Procura della Repubblica ...>>.

B) CHE, sotto il profilo degli elementi da considerare ai fini dell'eventuale intervento consentito dall'art. 2191 c.civ., osserva lo scrivente come non possano qui venire in considerazione, in quanto estranee alla speciale cognizione del "Giudice del Registro" le situazioni che attengono ai profili – processuali e sostanziali – che già risultano funzionalmente devoluti al Collegio Arbitrale; in particolare, la materia circa la correttezza e la tempestività dell'avvenuta riassunzione da parte del reclamante S.P. – quale alternativa all'estinzione del processo d'impugnativa del Bilancio Finale di Liquidazione, ai sensi dell'art. 50 co.2° c.p.c. – appartiene senz'altro al *thema decidendum* che tali Arbitri sono chiamati ad affrontare: ciò poiché dalla soluzione del relativo problema deriva la risposta all'interrogativo cui essi sono tenuti anzitutto a rispondere, e che riguarda la questione preliminare (e potenzialmente "assorbente") sull'esistenza (o meno) di una loro valida "investitura" – in forza della "clausola compromissoria" prevista nello Statuto di "M.G.", ipotizzabile tuttavia soltanto previa esclusione della relativa decadenza – legata appunto al tempestivo esercizio di tale iniziativa dopo la pronuncia d'incompetenza del Tribunale . Così pure, rientra nell'ambito riservato al Collegio Arbitrale – ma stavolta nel "merito" della sua competenza – pure la verifica riguardo la fondatezza delle doglianze sollevate dal S.P. avverso il Bilancio Finale di Liquidazione, rispetto al suo contenuto ed al procedimento di redazione; altrettanto deve dirsi sia quanto all'eccepita realizzazione

(5)




della fattispecie ex art. 2493 co.2° c.civ. – qui fatta valere dalla resistente H.

– e sia circa la definitiva decadenza dalla facoltà di reclamo (eventualmente perché il provvedimento d'incompetenza emesso dal Tribunale non "rimette in termini" l'interessato, secondo l'indicazione contenuta nell'autocertificazione del Liquidatore) che esulano entrambi *per tabulas* dagli accertamenti che il Giudice del Registro è legittimato a compiere ex art.219f c.civ., i quali sono appunto limitati alla verifica se una certa iscrizione nel R.I. sia "... avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla Legge ...": invero, come poi meglio vedremo, i compiti di cui tale organo è titolare sono tassativi, e vincolati ad un controllo di natura essenzialmente "formale".

C) Ritenuto, invece, che potrebbe rientrare nella nozione appena riferita il riscontro afferente il necessario decorso del periodo di gg.90 (ai fini del positivo riconoscimento della tacita approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione) tenuto conto che la relativa dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) da parte del Liquidatore ai sensi dell'art.2493 co.1° c.civ. – ove si affermi l'inesistenza di reclami pendenti dopo il termine suddetto – rende di per sé ammissibile la cancellazione della società ex art.2495 co.1° c.civ., una volta avutasì l'approvazione (effettiva, tacita o presunta) del bilancio stesso (v. *supra*, al punto n.4 del capo A); sennonché, se esaminiamo la menzionata "autocertificazione" – depositata dal Liquidatore di "M.G." e datata 27/10/2017 (v. doc.4, in fasc. Conservatore R.I.) – vi troviamo enunciato che <<... il bilancio finale di liquidazione, iscritto al R.I. in data 11/5/2015, è stato reclamato presso il Tribunale di Bologna dal socio S.P., ex art.2492 c.civ., con richiesta di annullamento ... il Tribunale di Bologna ha depositato il 10/10/2017 l'ordinanza ... dichiarando la propria incompetenza in virtù di clausola compromissoria ... detta ordinanza non rimette in termini il reclamante ... pertanto il termine di decadenza previsto dall'art.2492 è spirato ...>>. Il tenore oggettivo di tale dichiarazione rende ragione delle conseguenze che l'Ufficio del Registro ne ha correttamente dedotto, procedendo senz'altro alla richiesta iscrizione della cancellazione della suddetta società: ciò mentre anche gli effetti giuridici che derivano dalla situazione oggettiva così


(6)



descritta – a seconda della tesi che gli Arbitri riterranno di accogliere, nella sede propria –
esulano dall'ambito rigoroso dell'art.2191 c.civ.; e tanto più, se pensiamo alla loro
"interferenza" con il problema più generale della tempestività e regolarità
dell'avvenuta "riassunzione" della causa originariamente promossa davanti al
Tribunale, cui provvedere nel nostro caso incardinando il procedimento arbitrale .

D) Rilevato come, per il resto, la presente vicenda non si riveli diversa da quelle
valutate in altre occasioni: in proposito, va tenuto conto, ad ogni modo, che << ... il sistema
pubblicitario, di cui la cancellazione delle iscrizioni avvenute *contra legem* nel registro delle imprese
è parte integrante, non è stato scalfito dall'intervenuta acquisizione dell'effetto costitutivo ed estintivo
della cancellazione delle società dal registro, assolvendo gli artt. 2188 c.c. ad esigenze di pubblicità
legale delle vicende modificative dell'organizzazione societaria, che convivono con la possibilità di
un più compiuto accertamento del fatto pubblicato in un giudizio a cognizione piena fra le parti
interessate...>> (così Trib. Milano 22/11/2013, su "Pluris Service"UTET, ove si precisa
che <<... la novella della riforma del 2003 non ha modificato la residua disciplina della pubblicità
nel registro delle imprese ... trattandosi oltretutto di procedimento che può essere avviato
d'ufficio alla sola condizione - pienamente rispettata nel caso in esame - di un compiuto
contraddittorio con tutti coloro che possano individuarsi quali portatori di interessi rilevanti ...>>); il
vigente assetto non modifica, quindi, i consolidati principi già da tempo accolti in tema di
"Registro Imprese", poiché diverso si presenta il piano operativo fra la disciplina che regola
– sia nelle società di capitali, sia nelle società di persone – l'attività di Liquidazione (ed il
suo esito) e quella dettata per gli adempimenti relativi al "Registro Imprese", donde la
ribadita affermazione che la valida possibilità di <<...provvedere, ai sensi dell'art. 2191
c.civ., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della
società ... non contrasta con l'interpretazione data all'art. 2495 (nuovo testo) c.civ. dalla
sentenza a S.U. di Cassazione n.4062/2010, del momento che tale decisione, nell'affermare che
l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta l'estinzione
della stessa, non preclude l'applicabilità dell'art. 2191 c.civ. per i casi in cui ... la cancellazione
sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti...>> (così Trib. Padova 2/3/2011 su


(4)



"Sito Il caso.it" 2011, e cfr. Trib. Milano 26/5/2010 su "Sito Il caso.it" 2011, Trib. Palermo 6/4/2011 su "Soc."2013, p.505, Trib. Milano 22/11/2013 su "Pluris Data"UTET, Trib. Milano 31/12/2013, su "Soc."2014, p.839, ecc.), mentre pur sempre il decreto <<... di cancellazione della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, disposto ai sensi dell'art. 2191 c. civ. dal Giudice del Registro ..., reclamabile al Tribunale, non ha natura decisoria né definitiva ed è inidoneo a divenire giudicato, per cui non è ricorribile per cassazione, con la conseguenza che è comunque possibile ottenerne una modifica dallo stesso Giudice, ovvero proporre un'ordinaria azione di cognizione sull'esistenza dei requisiti successivamente ritenuti insussistenti dal G.R., per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta ...>> (così Cass. S.U. 8426/2010, ecc.).


E) CHE, a questo punto, occorre dunque analizzare l'ammissibilità – nella presente sede – del contestazioni avverso il bilancio finale di liquidazione di "M.G.": invero – sebbene espressa con alcune "varianti" – la relativa *ratio decidendi* risulta individuata dalla costante giurisprudenza riconoscendo, in via generale, che <<...i poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese e del giudice del registro delle imprese sono limitati ... al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta; controllo che attiene alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge, con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità del contenuto dell'atto comprometta la sua riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile...>> (così Trib. Verona, 5/10/2009, su "Giur.it."2010, p.612). Analogamente, può dirsi che <<... il Giudice del Registro effettua un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione di ogni indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile ...>> (v. Trib. Napoli decr. 5/11/2013, su "Soc."2014, p.831), così da consentire di disporre la "cancellazione della cancellazione" nelle sole ipotesi <<... in cui il documento contabile, approvato come

(8)




bilancio finale di liquidazione, dello stesso presenti solo il *nomen juris* e non il contenuto legale tipico...>> (v. Trib. Milano 31/12/2013, su "Soc."2014, p. 939, nonché cfr. Trib. Napoli 14/11/2013 e Trib. Milano 18/9/2015, v le motivazioni su "Pluris Data" UTET, ecc.); in definitiva, trova consolidata adesione la tesi << ... secondo la quale il potere ... speculare a quello rimesso all'Ufficio del Registro delle Imprese dall'art.2189 co.2° c.civ. ed al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale alla vigilanza del Registro stesso dall'ultimo comma di tale norma ... si sostanzia ... nell'accertamento, anche officioso e deformalizzato, del concorso delle (sole) condizioni espressamente richieste dalla legge, per procedersi ad una determinata iscrizione pubblicitaria; che tali condizioni - secondo la regola del procedimento di cancellazione dal Registro di una società di capitali - sono, ai sensi degli artt. 2492 (e seguenti) e 2495 c. civ., le seguenti: *il compimento del procedimento liquidatorio, consistente nella realizzazione dell'attivo patrimoniale della società a fini del soddisfacimento dei creditori di questa e dell'eventuale restituzione per equivalente ai soci - postergati ex lege ai creditori - dei conferimenti da essi eseguiti; *la susseguente redazione, sottoposizione ai soci e deposito nel registro delle imprese, di un bilancio finale di liquidazione, che documenti le attività svolte e indichi la parte eventualmente spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (ai fini della loro limitata responsabilità nei confronti dei creditori insoddisfatti ex art. 2495 cpv. c. civ.); *l'approvazione espressa o tacita del bilancio finale di liquidazione stesso; *la finale richiesta di cancellazione della società dal registro ad opera dei liquidatori; *che pertanto ... la cancellazione con il suo effetto estintivo è la conclusione di una fattispecie a formazione progressiva, la quale - per realizzarsi - non può prescindere da alcuno dei suoi elementi costitutivi, come delineati dal tipo legale sopra indicato ...>> (così Trib. Milano 22/11/2013, su "Pluris Data" UTET).

F) Ritenuto, più analiticamente, che merita ribadire come <<...alla luce del precetto contenuto nell'art.2495 c.civ., la liquidazione deve ritenersi compiuta e la società estinta con la cancellazione dal Registro delle Imprese, anche qualora rimangano creditori insoddisfatti. In definitiva, il procedimento di liquidazione può ritenersi ultimato anche in presenza di obbligazioni non onorate dalla società e non vi è spazio per un accertamento sostanziale, in particolare da parte del Giudice del Registro, di insussistenza del presupposto (l'approvazione di valido bilancio finale di liquidazione) fondante la legittimità dell'istanza di cancellazione della

(9) 

società (in questo senso è assolutamente prevalente la giurisprudenza di merito, per la quale, ex plurimis, cfr. Trib. Roma - Giudice del Registro - decr. 2.4.2013) ... In ogni caso, la questione della presunta falsità dei bilanci non può costituire elemento fondante la revoca, da parte del Giudice del Registro, di una cancellazione apparentemente corretta. Se è pacifico infatti che l'Ufficio del registro, in sede di iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola legale, ma non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, per cui, in particolare, il Conservatore non può entrare nel merito della vicenda estintiva onde verificare la bontà dei dati compresi nel bilancio finale di liquidazione, deve ritenersi, altresì, che lo stesso sindacato del Giudice del Registro debba esaurirsi nel momento in cui venga accertata la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata volontà sociale. In sostanza, considerato che - in virtù dell'art. 2168 c.civ. - il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'Ufficio del Registro e che, in particolare, in tema di cancellazione d'ufficio l'art. 2191 c. civ. fa riferimento a quelle medesime "condizioni richieste dalla legge" richiamate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo effettuato dall'Ufficio, va affermato che il Giudice del Registro esercita il solo controllo formale. Più segnatamente, risulta condivisibile l'opinione dominante in dottrina, secondo cui i poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese sono limitati al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta. La conclusione, del resto, appare saldamente ancorata al dettato degli artt. 2189 co. 2° c. civ., e 11 co. 6° lett. a) - e) D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (attuativo dell'art. 8, Lg. 23 dicembre 1993, n. 580). Si avrà, così, un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutistica dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (così Trib. Verona, 05/10/2009, Conservatore del registro delle imprese, Giur. It., 2010, 3, 612). Le conclusioni che precedono risultano del resto sostanzialmente coerenti con la posizione assunta dalla più recente giurisprudenza, che da ultimo ha ritenuto di revocare la cancellazione della società ritenendo solo apparente il bilancio di liquidazione approvato...>> (così Trib. Napoli 5/11/2013, cit.);


(10)



analogamente – sempre sull'ormai noto presupposto che <<...la cd. cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.civ. è ammissibile solo laddove la cancellazione dell'ente sia stata iscritta nel Registro delle imprese ... in assenza della riconducibilità del bilancio finale di liquidazione depositato allo schema legale tipico ...>> (v. Trib. Milano 18/9/2015, su "Soc." 2016, p.1107) – troviamo senz'altro condivisibile la decisione che giustifica l'intervento del G.R. solo qualora avvenga <<... nell'esercizio ... del cd. "controllo qualificatorio" spettante, quanto alle iscrizioni nel Registro delle imprese, in prima battuta al Conservatore e, poi, al Giudice del Registro adito ex art.2191 c.civ. in seconda battuta; e non invece sulla scorta di prospettazioni di invalidità del bilancio finale attinenti alle sue modalità di redazione, ogni verifica circa i vizi di validità essendo estranea ai poteri del Conservatore e del Giudice del Registro: in altre parole, la cd. cancellazione della cancellazione essendo consentita solo quando la relativa vicenda di iscrizione fuoriesca dallo schema legale, in tal caso permanendo applicabile la norma generale ex art.2191 c.civ. ...>> (così Trib. Milano 18/9/2015, cit.).

②) Ritenuto che gli illustrati criteri hanno già trovato specifico recepimento anche in altra recente pronuncia del Giudice del Registro presso il Tribunale di Bologna – nella persona di un diverso magistrato – ove pure, come nella presente sede, si affrontava il caso di un creditore che negava la correttezza della cancellazione di una s.r.l. dal R.I., poiché (fra l'altro) il suo bilancio finale di liquidazione <<... non consentiva ... di stabilire se l'attività liquidatoria fosse stata posta in essere correttamente, né consentiva di valutare la continuità delle poste rispetto all'esercizio precedente, in quanto mai depositato: conseguentemente, mancavano i presupposti per la cancellazione ...>> (v. decreto dep.14/7/2015, nel procedimento n. 5105/2014 R.G. Vol.): a fronte di tale quadro di fatto – provvedendo ex art. 2191 c.civ. – il G.R. escludeva che vi fossero i requisiti per "rimuovere" la cancellazione della società, in quanto <<...il controllo da effettuarsi dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione è limitato alla verifica dei requisiti formali dell'atto, alla corrispondenza dello stesso con quello normativamente previsto e alla verifica della allegazione dei documenti prescritti. A sua volta, anche l'ambito del giudizio richiesto al Giudice del Registro è limitato al controllo che l'iscrizione contestata abbia tenuto conto

(44)



di detti presupposti, che sono di mera legittimità formale e non di validità sostanziale degli atti o fatti iscritti. Orbene, per quanto d'interesse, ai sensi del co.1° dell'art. 2495 c.civ., il presupposto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è rappresentato dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, che nella specie è pacificamente avvenuto, con deposito del relativo documento contabile. E', dunque, indubitabile che la cancellazione effettuata è conforme ai presupposti *ex lege*, essendo altrettanto pacifico - in forza delle stesse indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 2495 c.civ. - che l'effetto costitutivo dell'irreversibile estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese si verifica anche in presenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non definiti (sul punto, per tutte, Cass. S.U. 6970/2013). Quanto in premessa sarebbe dirimente. Sennonché, parte ricorrente ha invocato in proprio favore talune pronunce (specificamente Tribunale Treviso 2.9.2013; Tribunale Milano 1.8.2011), che hanno accolto analoghi ricorsi sulla base del principio della mera "apparenza" del bilancio di liquidazione. Questo Giudice dissente dalle suddette decisioni proprio in ragione dei richiamati limiti del controllo - del Conservatore prima e del Giudice del Registro poi - alla mera idoneità formale del bilancio di liquidazione, che prescinde totalmente da un esame di merito del suo contenuto, dalla sua "comprensibilità" o completezza, dalla possibilità di ricavare dallo stesso le ragioni dell'azzeramento dei ricavi ecc. Tali elementi, invero, si traducono in un giudizio di nullità del bilancio e di illegittimità sostanziale della successiva richiesta di cancellazione, non già nella illegittimità della conseguente iscrizione. E, in altri termini, si traducono semmai nel contenuto dell'azione esercitabile nei confronti del Liquidatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2495 co. 2° c.civ. Ed, invero, il superamento dei limiti del controllo formale in discussione da parte delle citate decisioni emerge palese dall'esame specifico del contenuto dei bilanci ivi in discussione e, addirittura, dal confronto ivi effettuato con i dati emergenti da quelli precedenti depositati e/o con le relative relazioni integrative. Né, sulla base di quanto in premessa, la mera "discontinuità" del bilancio di liquidazione con quelli precedenti, perché non presentati, può essere considerato come elemento di valutazione del controllo in esame, esso stesso potendo emergere unicamente a fronte di un esame del contenuto del bilancio e di un giudizio di validità sostanziale dello stesso, viceversa interdetto al Conservatore e al Giudice del Registro. D'altra parte, trattasi di situazione analoga a quella del deposito, durante la vita della società, di un ordinario bilancio d'esercizio, certamente iscrivibile anche in assenza di quello


(12)



precedente. Né la particolare importanza del bilancio di liquidazione finale (ai sensi e per gli effetti di cui al co. 2° dell'art. 2495 cit.) può valere ad ampliare i limiti del controllo in esame, ponendo a carico del Conservatore comportamenti non stabiliti espressamente *ex lege* ...>».

H) Che, da ultimo, va riconosciuto e condiviso l'orientamento secondo cui <<... il Registro delle Imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti ... Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza ... si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al Conservatore del Registro e (successivamente) al Giudice del Registro. In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione). Tuttavia, ... al Conservatore ... è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art.2189 co.2° c.civ.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge, per il quale è prescritta l'iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al Conservatore (e, quindi, al Giudice del Registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Inoltre, sotto altro profilo, il Conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logico/giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente ... si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili, con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità

(13)



delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità fra le diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (così Trib. Roma, decr. 17/4/2016, in proc. n.4294/2014 v.g.). Vi è, peraltro, il dubbio ... soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il Conservatore del Registro delle Imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano. Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi ... che ... deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del Conservatore - e, quindi, del Giudice del Registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009). In particolare, questo Giudice, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il controllo attenga alla formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996). Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal Legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di ... quei vizi di validità che siano individuabili *prima facie* come tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione, perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013). È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza

(11)




al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr. 9/4/2009) ...>> (così Giud. Reg. Trib. Roma 12/1/2018, su "Il Caso.it" Sez. Giurisprudenza, 19613 - pubbl. 5/5/2018)

L) CHE lo scrivente è convinto della fondatezza e della piena sostenibilità dell'illustrato orientamento – per cui intende dare continuità al suddetto precedente, già recepito direttamente (v. Decreto 7/12/2017, emesso nel proc. 6616/2017 R.G. Vol.) – poiché anche nel nostro caso i dati contabili essenziali figurano nel bilancio consuntivo di liquidazione della M.S. : ciò mentre qualsiasi critica alla sua "veridicità" – ancorché *sub specie* di mancata corrispondenza ai requisiti legali minimi di "chiarezza", ai fini della relativa redazione – si risolverebbe appunto in una censura avverso il "merito" di quel bilancio finale di liquidazione, od altrimenti in una critica riguardo le modalità gestorie adottate dal Liquidatore. Al contrario, come non è devoluto all'Ufficio del R.I. alcun vaglio di "attendibilità" del documento da iscrivere – una volta approvato dagli organi societari, ed ormai reso non contestabile, secondo le norme generali – altrettanto il Giudice del Registro deve dirsi privo del potere di sindacarne il contenuto intrinseco, tanto più se per farlo gli sarebbe necessario procedere alla previa comparazione con i bilanci degli esercizi anteriori, oppure comunque occorresse analizzare anche il "corredo informativo" desumibili da altri strumenti contabili (inventari, relazioni, ecc.): alla stregua delle riferite premesse, pertanto, nessun provvedimento ai sensi dell'art. 2191 c.civ. merita di essere adottato in questa sede; ne deriva, ovviamente, il parallelo riconoscimento della correttezza dell'operato del competente Ufficio del Registro delle Imprese .

L) Che, infine, la particolarità e complessità delle questioni dibattute inducono lo scrivente a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, fra tutte le parti del procedimento .

(15)



Decreto di rigetto n. cronol. 6423/2018 del 21/06/2018
RG n. 1654/2018

P. Q. M.

Nel procedimento di cui al n. 1654 / 2018 R.G. Vol. – Ai sensi dell'art. 2191 c.civ.,
il Giudice del Registro dichiara l'inesistenza delle condizioni per la cancellazione
dell'iscrizione ex art. 2495 co.1° c.civ., avvenuta in data 31/10/2017 relativamente alla

M.S.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al richiedente del presente decreto .

Così deciso in Bologna, il giorno 18 giugno 2018 .

Il Giudice del Registro

dotto Fabio FLORINI



Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

oggi 21.06.2018



Il Cancelliere
Il Cancelliere
Dott. Francesco Drosi

(16)

